

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2810 del 11/06/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2018-3854 del 25/07/2018 - Ditta CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc. Coop. Agricola DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2862 del 10/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.550/2019

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2018-3854 del 25/07/2018 - Ditta "CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc. Coop. Agricola" – Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-3854 del 25/07/2018 per la Ditta "**CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc. Coop. Agricola**" per l'attività di trasformazione uve e lavorazione vini e mosti svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via F. Bacone n.20 - Loc. Masone - Provincia di Reggio Emilia.

Vista la comunicazione presentata dalla Ditta "**CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc. Coop. Agricola**" ed acquista agli atti al PG/409 del 4/01/2019, con la quale la stessa comunica di variare l'alimentazione del generatore di vapore collegato all'emissione E1, passando da gasolio a GPL. Il passaggio sarà possibile sostituendo il bruciatore da 2093 Kw con un bruciatore di uguale potenza, ma adeguato al nuovo combustibile.

Considerato che l'intervento suddetto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione;

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-3854 del 25/07/2018 ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 presso l'impianto della ditta "**CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc. Coop. Agricola**" ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via F. Bacone n.20 - Loc. Masone - Provincia di Reggio Emilia come di seguito indicato:

- l'Allegato 2 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituito dal seguente allegato 2:

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"CANTINA SOCIALE MASONE-CAMPOGALLIANO Soc. Coop. Agricola"** è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Reggio Emilia - Via F. Bacone n.20 – Loc. Masone -** Provincia di Reggio Emilia l'attività di **trasformazione uve e lavorazione vini e mosti** con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GENERATORE DI VAPORE A GPL DA 2093 Kw	2550	10,5	12	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(*)(**)

(*) Adeguamento ai limiti del D.Lgs.183/2017.

(**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. Il valore limite di emissione per gli Ossidi di zolfo si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/5734 dell'08/05/2018;
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-3854 del 25/07/2018.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-3854 del 25/07/2018 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.